

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1011

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ASCIUTTI, AMATO, MAURO, STERPA,
STRANO, VALDITARA e DAVICO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 SETTEMBRE 2006

Nuove norme in materia di difficoltà specifiche
di apprendimento

ONOREVOLI SENATORI. - La riuscita scolastica di tutti gli alunni, nell'ambito della piena formazione della persona umana e delle sue potenzialità, è compito di una società democratica. La dispersione e l'abbandono della scuola comportano costi personali e sociali molto gravi.

La Repubblica italiana vuol garantire ad ognuno il pieno diritto allo studio come diritto all'educazione e alla riuscita scolastica, con l'intento di dare attuazione al dettato dell'articolo 3 della Costituzione.

Il presente disegno di legge mira a riconoscere la dislessia, la disgrafia e la discalculia quali «difficoltà specifiche di apprendimento» (DSA) e prevede che il Ministro della pubblica istruzione individui con decreto una serie di misure educative e didattiche atte a garantire i necessari supporti agli alunni con tali difficoltà in modo da ottenere una formazione adeguata degli stessi e prevenire l'insuccesso scolastico.

La dislessia è un disturbo di origine costituzionale che si manifesta come difficoltà nell'imparare a leggere, nonostante un'istruzione regolare e un'adeguata intelligenza, in assenza di patologie e di *deficit* sensoriali. Il fenomeno della dislessia evolutiva riguarda in Italia circa il 4 per cento dei bambini e delle bambine. La dislessia consiste in una difficoltà di lettura (lentezza, errori) per cui un alunno si trova a livelli più bassi di due anni scolastici rispetto ai suoi coetanei.

La disgrafia e la disortografia comportano manifestazioni come: scambio e inversione di lettere, lentezza, errata direzionalità della scrittura, inesatta legatura dei segni e delle parole, errato uso dello spazio sul foglio, eccetera. Vengono sbagliate e tralasciate sillabe o parole, la scrittura può essere molto disordinata, irregolare e illeggibile, anche sotto

dettatura, in caso di copiatura e nelle traduzioni.

La dislessia, la disgrafia, la discalculia (scambio e inversione di cifre, debolezza negli automatismi del calcolo) possono sussistere separatamente o insieme o essere associate a disprassia, disritmia, eccetera.

Essendo il possesso automatico del codice linguistico veicolare per tutti gli apprendimenti legati al codice verbale scritto, è a rischio lo studio in tutte le discipline che si basano sui libri.

La maggior parte dei ragazzi dislessici impara a poco a poco a leggere, a scrivere, a fare operazioni matematiche, ma a costo di un enorme sforzo; dato l'autocontrollo esasperato che devono esercitare, le loro forme ed i loro tempi di concentrazione sono necessariamente limitati, quindi si lasciano distrarre facilmente e non sono costanti, possono soffrire di disturbi somatici per prestazioni che in altri sono automatismi. Il loro disagio psicologico e le conseguenti strategie di mascheramento sono interpretate come scarso impegno, pigrizia, svogliatezza.

Crescendo, gli alunni con dislessia trovano strategie di compensazione più o meno adeguate e commettono pochi errori, ma non raggiungono un profitto scolastico commisurato alle loro potenzialità, sia per la lentezza e l'affaticamento che caratterizzano le loro prestazioni nei codici, sia per la scarsa fiducia in sé e le basse aspettative dovute agli insuccessi ed alle frustrazioni accumulati nella loro carriera scolastica. Di notevole gravità sono gli effetti collaterali della dislessia non riconosciuta, poiché essa devasta la stima di sé dei ragazzi e delle ragazze; senza strategie educative e didattiche idonee, si sviluppano ansie da fallimento e blocchi di apprendimento anche irreversibili. La moti-

vazione infatti è legata alla previsione di successo: quando lavorare non porta a risultati positivi, ma a costanti delusioni, prevale il senso di vergogna, l'inattività, si manifestano atteggiamenti rinunciatari e aggressività contro gli altri o contro se stessi.

La legge 5 febbraio 1992, n. 104, ben tutela le situazioni di *handicap* in genere ma non le DSA, che non possono tuttavia essere assimilate all'*handicap*.

È necessario che si apprenda a riconoscere la dislessia. I bambini hanno diritto ad una diagnosi specialistica, che accerti quantità e qualità del disturbo, i punti forti accanto a quelli deboli.

Il primo sospetto di dislessia sorge negli educatori: insegnanti e genitori, che seguono l'alunno nel quotidiano; la diagnosi va fatta da uno specialista qualificato e deve essere il più possibile precoce.

Le misure di supporto si collocano, sul piano umano-relazionale ed a livello educativo e didattico, in stretto rapporto con le differenze specifiche di ogni alunno dislessico.

Occorre coltivare negli alunni una struttura positiva di apprendimento, aiutandoli a porsi in situazioni di benessere, cercando di prevenire il fallimento scolastico e esistenziale. Sono indispensabili serenità, fiducia, solidarietà per non aggiungere frustrazioni alle difficoltà oggettive.

Il sostegno alla stima di sé, base per ogni impegno, si raggiunge strutturando l'insegnamento in modo tale che tutti possano raggiungere risultati validi; non si tratta di abbassare il livello di difficoltà, ma di concentrare il lavoro sull'essenziale, di concedere modalità idonee di gestione dei codici scritti, di considerare i diversi stili di apprendimento (ad esempio, l'impostazione multisensoriale con uso sistematico dei solidi in geometria), di gratificare per gli sforzi compiuti e non solo per i risultati.

Alcuni interventi di supporto sono individuali, altri possono essere organizzati in piccoli gruppi, con i compagni, o sono da rivolgere a tutta la classe: rapporto umano co-

struttivo, *training* per riconoscere il proprio stile di apprendimento, orientamento, perseguimento di obiettivi ai livelli più elevati delle tassonomie, esercizi di rilassamento e di concentrazione, iniziative di personalizzazione dell'insegnamento.

Da escludere con ogni cura sono minacce e richiami ossessivi all'impegno sia perché rendono insopportabile e ingestibile l'ansia che accompagna sempre il lavoro dei dislessici, non solo al momento delle prove di verifica, sia soprattutto perché non esistono forme di «impegno» che possano modificare realtà costituzionali come la dislessia.

La dislessia è una realtà permanente, non scompare con l'età, ma le conseguenze che comporta nell'apprendimento possono non essere negative se si attuano misure educative e didattiche idonee.

Alcuni accorgimenti di carattere dispensativo e compensativo permettono di non aggravare la situazione dei ragazzi dislessici. Le misure dispensative consistono nel non costringerli alle prestazioni che li mettono in imbarazzo, come scrivere alla lavagna davanti a tutta la classe, leggere ad alta voce in pubblico, eccetera. Impossibile per molti di loro è rispettare i tempi sotto dettatura, anche quando si tratta dei compiti assegnati per casa.

Sono misure compensative l'uso di sussidi come *computer*, calcolatrici, registratore, videoscrittura, correttore ortografico, tavola delle tabelline ed elenco delle formule, lettore ottico, sintetizzatore vocale, eccetera. Il materiale scritto deve essere chiaro e sintetico, non scritto a mano, nè su pagine di libro troppo piene o in fotocopie malriuscite.

Compensa in parte il disagio del dislessico il diritto a tempi di esecuzione più lunghi; il fattore tempo è meglio gestibile ed è meno emarginante in una situazione didattica di tipo non frontale, nell'attività individualizzata e di piccolo gruppo.

Di solito non serve un insegnante di sostegno.

Le misure adottate devono essere costantemente sottoposte a monitoraggio per valutare se e come gli obiettivi sono raggiunti, caso per caso, data la singolarità dei comportamenti e l'impossibilità di avere regole valide per tutti.

Affinché la valutazione sia attendibile, sono da attuare anche forme di verifica e di valutazione che non mettano l'alunno dislessico in condizione di svantaggio rispetto agli altri in rapporto con i suoi tempi di decifrazione e di produzione di testi; saranno adottate misure che permettano di non confondere i risultati espressi dagli alunni dislessici con le forme imperfette di ricezione del compito o con gli ostacoli all'esposizione delle conoscenze, riconducibili alla dislessia. Il raggiungimento di risultati positivi potrà essere dimostrato da questi alunni anche in forma iconica o pratica (disegno, relazioni col *computer*, proiezioni di immagini, eccetera). Con riguardo ai tempi di lavoro, l'insegnante può assegnare esercizi (o gruppi di domande) meno estesi, o consentire lo svolgimento in più tappe, se non è tecnicamente possibile concedere tempi più lunghi.

Le misure compensative e dispensative rivelatesi efficaci nel corso dell'attività didattica devono essere adottate anche in sede di esame di Stato o di prove di ammissione all'università o a corsi di qualificazione, come previsto anche per i portatori di *handicap*.

Lo stato di dislessia da solo non è motivo per escludere questi studenti dagli indirizzi scolastici ed universitari considerati più impegnativi.

Nel passaggio a classe superiore e ad altra scuola, per i casi molto gravi sarà necessario riportare nei documenti scolastici se il soggetto è seguito da personale specializzato e indicare le strategie dimostrate efficaci.

I genitori o chi ne fa le veci vanno informati ampiamente sulle difficoltà dei figli e sulle misure di supporto necessarie. La consultazione di esperti e l'avvio di procedimenti di riabilitazione devono avvenire in accordo con la famiglia. Spetta anche ai familiari garantire comprensione, supporto e serenità, per prevenire nei ragazzi un rifiuto inconscio ad imparare e per sostenere il loro sviluppo armonico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia e discalculia)

1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia e la discalculia quali difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie e di *deficit* sensoriali.

2. Le DSA non sono in alcun modo assimilate all'*handicap*.

3. La dislessia è un disturbo di origine costituzionale che si manifesta come difficoltà nell'imparare a leggere a livello di decifrazione ovvero nella correttezza e nella rapidità con cui si legge.

4. La disgrafia è un disturbo di origine costituzionale che si manifesta in prestazioni grafiche scadenti e particolarmente scorrette.

5. La discalculia è un disturbo di origine costituzionale che si manifesta in una debolezza negli automatismi del calcolo.

6. La dislessia, la disgrafia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.

Art. 2.

(Finalità)

1. La presente legge ha lo scopo di:

- a) garantire i necessari supporti agli alunni con DSA;
- b) prevenire l'insuccesso scolastico e i blocchi nell'apprendimento;
- c) ridurre i disagi formativi e motivazionali;

d) ottenere una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità degli alunni con DSA;

e) adottare forme di verifica e valutazione incoraggianti;

f) sensibilizzare e preparare gli insegnanti ed i genitori nei confronti della problematica.

Art. 3.

(Diagnosi)

1 Tutti i bambini in età scolare hanno diritto ad una diagnosi specialistica accurata che accerti entità e qualità delle DSA.

2. La diagnosi di cui al comma 1 deve essere fatta da uno specialista qualificato e deve essere il più possibile precoce.

3. È dovere dei genitori e degli insegnanti evidenziare i primi sospetti delle DSA.

Art. 4.

(Misure educative e didattiche di supporto)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto, individua le misure educative e didattiche di supporto degli alunni affetti dai disturbi di cui all'articolo 1, che devono essere adottate in ogni istituzione scolastica.

2. Le misure di cui al comma 1 devono:

a) favorire una didattica individualizzata con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico, evitando metodi non idonei;

b) coltivare negli alunni una struttura positiva di apprendimento, aiutandoli a porsi in situazioni di benessere;

c) cercare di prevenire il fallimento scolastico ed esistenziale;

d) prevedere accorgimenti di carattere dispensativo e compensativo;

e) essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.

3. Il Ministro della pubblica istruzione, con il medesimo decreto di cui al comma 1, individua altresì forme di verifica e di valutazione che non mettano l'alunno con DSA in condizione di svantaggio rispetto agli altri, a causa dei suoi tempi di decifrazione e di produzione di testi, anche negli esami di Stato, di passaggio di ciclo e di ammissione all'università.

